



Comune di TORINO DI SANGRO

Piazza Donato IEZZI n.15 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - C.F. 00243570694
Tel. 0873.913121 - Fax 0873.913175 - www.comune.torinodisangro.ch.it

UFFICIO DEL SINDACO

e-mail sindaco@comune.torinodisangro.ch.it
P.E.C. protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

Ordinanza n. 12 del 19 marzo 2020

OGGETTO: Individuazione, nel litorale costiero nord (Lungomare Costa Verde) di n. 1 area riservata al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e/o da diporto per la stagione balneare 2020.

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo con finalità turistiche e ricreative"*;

VISTA la D.G.R. n. 33 del 23.12.2003, con la quale la Regione Abruzzo ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, con decorrenza 31.01.2004;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPC/34 del 27.02.2020 emanata dalla Giunta Regionale d'Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente – Ufficio Demanio Marittimo, recante *"Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese - Ordinanza Balneare 2020"*;

VISTO in particolare l'art. 7 comma 3 della citata Determinazione Dirigenziale n. DPC/34 del 27.02.2020 che recita testualmente: *"Nell'ambito della costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, sono individuate con apposita ordinanza sindacale, qualora non previste dall'eventuale piano spiaggia vigente; sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette Ordinanze dovranno essere inviate alla locale Autorità Marittima;*

PRESO ATTO che con il Piano del Demanio Marittimo comunale, approvato con Delibera Consiliare n.7 del 23/02/2008, non sono state previste sul litorale costiero nord (lungomare Costa Verde) apposite aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto;

RAVVISATA pertanto la necessità di individuare, nell'ambito del litorale costiero nord di questo Comune, un'area da destinare al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e/o da diporto, da delimitare a mezzo di apposita segnaletica sia a terra che in mare;

VISTE le planimetrie allegate (All. 1 e 2), redatte dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, dove è individuata l'area di che trattasi in Viale Costa Verde;

VISTO il vigente Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo regolamento di attuazione vigente, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 ;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167;

ORDINA

- 1) nell'ambito del litorale nord di Torino di Sangro (lungomare Costa Verde) è individuata n. 1 area riservata al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e/o da diporto, come riportato nelle allegate planimetrie (All. 1 e 2) redatte dal Servizio Tecnico Comunale;
- 2) la predetta area diverrà attiva dopo l'installazione di idonea segnaletica sia a terra che in mare, ed a seguito della delimitazione dello specchio acqueo antistante con apposito corridoio di lancio;
- 3) all'interno della predetta area è vietato sistemare attrezzature da spiaggia ed è altresì vietata la balneazione nel corridoio di lancio sullo specchio acqueo antistante;
- 4) la sosta prolungata, sulla spiaggia del litorale nord di Torino di Sangro (Lungomare Costa Verde) di unità a motore, a vela o con motore ausiliario, natanti a remi, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili è consentita esclusivamente all'interno dell'area individuata dalla presente ordinanza;
- 5) le unità a motore, a vela o con motore ausiliario, se non condotte a remi, potranno atterrare o partire utilizzando esclusivamente l'apposito corridoio di lancio individuato con la presente ordinanza (sono pertanto esclusi da tale obbligo natanti a remi, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili);
- 6) entro 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, tutti i proprietari di unità a motore, a vela o con motore ausiliario, natanti a remi, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili, che attualmente sono posizionate sul litorale nord del Comune di Torino di Sangro (Lungomare Costa Verde) dovranno provvedere a riposizionarle all'interno dell'area individuata dalla presente Ordinanza. Qualora si riscontrasse l'inottemperanza dei proprietari, il riposizionamento di cui sopra sarà effettuato dal Comune, senza ulteriore preavviso, con spese a carico dei proprietari;
- 7) la presente Ordinanza sarà esposta a cura del Comune in luoghi visibili dagli utenti e nei principali luoghi pubblici del territorio comunale, dalla data odierna e per tutta la durata della stagione balneare 2020;

- 8) l'Amministrazione Comunale ed i suoi rappresentanti sono sollevati da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia danno causato a terzi, derivante dal mancato rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Torino di Sangro e trasmessa, ai fini della vigilanza sulla esecuzione della stessa:

- alla Capitaneria di Porto di Ortona;
- all' Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto;
- alla locale stazione dei Carabinieri;
- all'Ufficio di Polizia Locale;
- All'Ufficio Tecnico Comunale, al quale si demandano tutte le operazioni per la delimitazione dell'area e la predisposizione della segnaletica a terra ed a mare;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza annulla/sostituisce le precedenti ordinanze emesse per quanto all'oggetto.

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e fatte salve in tal caso le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, sarà punito con le sanzioni previste dal Codice della Navigazione, nonché con le altre sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

IL SINDACO

Nino di Fonso

Nino di Fonso





Allegato 1 Ordinanza Sindacale n. 12 del 19.03.2020

